Sentenza n. 265/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37897 del registro di segreteria, proposto dal sig. XX nato a XX il XX (c.f. XX), rappresentato e difeso, dall'Avv. Simona TRIBUZIO (c.f. TRBSMN77M51A662X - pec: avv.simonatribuzio@pecstudio.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari, alla Via Argiro 135

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone e dall'Avv. Ilaria De Leonardis, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile

UDITE le parti all'udienza del 20 ottobre 2026

FATTO

L'epigrafato ricorrente, in servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica di collaboratore scolastico, riferiva di essere affetto da *XX, XX, XX, XX, XX, iXX, XX, XX, XX,*.

In data 20 settembre 2024 proponeva domanda all' INPS di aggravamento

dello status di invalido civile che, a seguito di visita medica del 25 novembre 2024 lo riconosceva invalido al XX.

In data 11 febbraio 2025 inoltrava all'INPS istanza per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art.80 comma 3 della l.388/2000 non riscontrata.

Ritenendo non corretta la valutazione effettuata, ha adito questo giudice per ottenere il diritto ai predetti benefici, chiedendo CTU per accertare lo stato di invalidità civile per una percentuale pari ad almeno il 75%.

Si costituiva l'INPS che ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto il riconoscimento del beneficio potrebbe avvenire solo a seguito del collocamento a riposo e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Nel merito contestava la fondatezza della pretesa, richiamando gli accertamenti sanitari pregressi, che hanno ritenuto non raggiunto il requisito minimo.

All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, con ordinanza n.90 del 21 ottobre 2025 il giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale istituito presso il Ministero della Difesa di rendere parere medico-legale in ordine al grado di invalidità del ricorrente.

L'organo tecnico ha depositato la relazione definitiva in data 10 luglio 2026, concludendo che "*il CML è del parere che, alla data di presentazione dell'istanza amministrativa del XX finalizzata al riconoscimento del grado di invalidità civile ai fini della concessione dei benefici previdenziali previsti dalla legge 388/2000, il grado di invalidità in capo al ricorrente è nella misura del XX %*".

Prima della fissata udienza il ricorrente ha depositato note conclusive, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2026 le parti si sono riportate agli scritti difensivi.

DIRITTO

Ritiene questo Giudice che alla luce dell'autorevole parere dell'adito organo tecnico – peraltro non attenzionato da alcuna osservazione di controparte – il ricorso deve trovare accoglimento.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formulata dall'amministrazione intimata. Come già sostenuto in precedenti pronunce, il requisito contributivo sopra indicato, essendo utile per il diritto alla pensione, ben può essere chiesto anticipatamente dal potenziale avente diritto al fine di precostituirsi i requisiti per poter beneficiare del diritto al pensionamento anticipato, anche con riferimento alla decorrenza dei periodi usufruibili.

Condizionare la sussistenza dell'interesse al momento storico in cui il soggetto matura il proprio diritto al pensionamento implicherebbe necessariamente una valutazione postuma sul suo grado invalidante che non sempre può trovare adeguato esame in ragione del lungo lasso di tempo potenzialmente trascorso.

Nel merito convince l'articolato e meticoloso parere espresso dall'adito Collegio medico legale che, al termine della esaustiva relazione resa, ha concluso sostenendo che il ricorrente sia portatore di un grado di invalidità civile pari al XX%, esaminandone il complesso quadro patologico, con particolare riguardo alle affezioni reumatologiche, ematologiche, osteoarticolari, cardiovascolari e metaboliche, ritenendole coesistenti e non concorrenti e giungendo, poi, al giudizio finale indicato in fatto.

Ne consegue che deve essere accertata, ai fini dell'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario di invalidità superiore al XX% almeno dalla data della richiesta di aggravamento formulata all'INPS in data 20 settembre 2024 atteso che sebbene la domanda per poter usufruire del beneficio in questione sia stata presentata in data XX, la documentazione sanitaria sulla quale si è espressa il Collegio, oggetto di contestazione specifica del ricorrente, è quella di cui al verbale di accertamento conseguente alla presentazione dell'istanza di aggravamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore del legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 26/10/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 26/10/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 26/10/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente